

**LE NUOVE DIRETTIVE UAMA SULLE IMPORTAZIONI, LE ESPORTAZIONI,  
I TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI DI MATERIALI D'ARMAMENTO  
E LE OPERAZIONI CONNESSE**

❖ **Le Direttive UAMA del 19 giugno e del 24 luglio 2018**

Il 19 giugno e il 24 luglio 2018, sono state pubblicate le ultime due Direttive dell'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (UAMA) relative alla movimentazione di materiali d'armamento da e verso gli Stati Membri dell'Unione Europea, i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e i Paesi Terzi secondo quanto stabilito dalla L. 185/1990 e ss.mm. (di seguito, la 'Legge'). In particolare:

- la «Direttiva sulle Esportazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse» n. 20468 pubblicata da UAMA il 19 giugno 2018 (di seguito, la 'Direttiva Esportazioni e Trasferimenti') sostituisce la precedente direttiva n. 11688 del 28 marzo 2017 e abroga la Circolare MAE-UAMA 032040 del 9 dicembre 2013 ([link](#));
- la «Direttiva sulle Importazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse» n. 24492 pubblicata da UAMA il 24 luglio 2018 (di seguito, la 'Direttiva Importazioni e Trasferimenti') sostituisce la precedente direttiva n. 16842 del 15 maggio 2017 ([link](#)).

Abbiamo analizzato per Voi le due nuove Direttive e Vi riepiloghiamo brevemente di seguito le principali novità introdotte, con i nostri commenti e osservazioni.

Alcune novità sono comuni ad entrambe le Direttive; altre necessitano di una trattazione distinta per singola Direttiva.

❖ **Novità comuni ad entrambe le Direttive**

• Definizioni

La prima sezione «definizioni» è stata riorganizzata in ordine alfabetico e sono stati aggiunti i lemmi che chiariscono i concetti di:

- anticipi finanziari;
- codice per il MEF; e
- registro dei Trasferimenti Intracomunitari.

Da notare l'aggiunta di espliciti rimandi alle specifiche direttive MAECI-UAMA di riferimento, il che appare di grande aiuto per non perdere l'orientamento tra la moltitudine di comunicazioni emanate dall'Autorità nazionale-UAMA nel corso degli anni.

Per maggiori informazioni,  
contattare:



**Avv. Marco Padovan**

[mpadovan@studiopadovan.com](mailto:mpadovan@studiopadovan.com)



**Avv. Marco Zinzani**

[mzinzani@studiopadovan.com](mailto:mzinzani@studiopadovan.com)



**Avv. Valerio Picchiassi**

[vpicchiassi@studiopadovan.com](mailto:vpicchiassi@studiopadovan.com)



**Dott.ssa Giulia Levi**

[glevi@studiopadovan.com](mailto:glevi@studiopadovan.com)



**Dott. Manuel Venuti**

[mvenuti@studiopadovan.com](mailto:mvenuti@studiopadovan.com)

## • Principi generali

In questa sezione, il termine «irricevibilità» è stato sostituito con la dicitura «archiviazione» lasciandone però sostanzialmente invariato il contenuto.

Di seguito, è stato introdotto un paragrafo in cui vengono ricordate le sanzioni (*ex artt. 25 e 25-bis della Legge*):

- penali, in caso di esportazioni, importazioni, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione di licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiale d'armamento, nonché trasferimenti intangibili di *software* e di tecnologia senza l'autorizzazione di cui agli artt. 10-*bis* e 13 della Legge: reclusione da 3 a 12 anni ovvero multa da euro 25.822 a 258.228;
- amministrative, salvo che il fatto costituisca reato, i) in caso di mancata comunicazione ai destinatari delle informazioni circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento; e ii) in caso di irregolare o mancata tenuta del registro dei trasferimenti intracomunitari di cui all'art. 10-*septies*, comma 2 della Legge: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a 20.000.

Infine, segnaliamo l'aggiunta di un paragrafo sulla trattazione del «materiale classificato». In quest'ultimo si sottolinea che «*l'autorizzazione alla cessioni di informazioni classificate non autorizza l'azienda ad effettuare transazioni finanziarie*».

## • Oneri posti a carico degli operatori

Da un punto di vista burocratico, i chiarimenti e le novità introdotte facilitano di molto gli oneri a carico degli operatori. Innanzitutto, tutta la modulistica è adesso disponibile in formato editabile (Excel o Word); mentre precedentemente i modelli erano forniti solamente in formato scansionato, per cui non era possibile modificarli digitalmente. Preme sottolineare che, a seguito di tale novità, è stato introdotto il divieto di modificare i moduli, pena irricevibilità delle istanze. Inoltre, si chiarisce che la presentazione della modulistica potrà avvenire attraverso una sola modalità a scelta tra quelle consentite (a mano, mezzo posta o via PEC), ad eccezione dei casi in cui sia necessaria la presentazione di documentazione in originale. In caso di presentazione della modulistica via PEC, la marca da bollo dovrà essere assolta virtualmente.

## • Trasferimenti intracomunitari in entrata sul territorio nazionale (UE/SEE)/ verso uno stato membro UE/SEE

Nelle sezioni speculari delle due Direttive, che regolano rispettivamente l'entrata e l'uscita del materiale d'armamento nel e dal territorio dello Stato italiano, segnaliamo il paragrafo che ricorda agli operatori la necessità di una corretta tenuta del registro delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 10-*septies* della L. 185/190. Adempimento che, si precisa, l'Autorità nazionale UAMA ha facoltà di verificare anche con ispezioni *ex post* ai sensi dell'art. 20-*bis* e *ter* della Legge.

## • Proroghe

Relativamente alle proroghe, emerge la volontà da parte dell'Autorità nazionale UAMA di rendere più fluido il procedimento del rilascio delle autorizzazioni e di evitare la *vacatio* temporale tra l'autorizzazione in scadenza e il provvedimento prorogato. Si consiglia, dunque, di presentare l'istanza di proroga almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

❖ **Le novità della Direttiva dell'Autorità nazionale – UAMA sulle «Esportazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse» n. 20468 del 19 giugno 2018**

La Direttiva Esportazioni e Trasferimenti contiene utili chiarimenti e precisazioni quasi in ogni sezione, alcuni dei quali sono già stati riportati nella prima parte della presente Client Alert. Inoltre, è stata aggiunta una sezione relativa alle «Riesportazioni» e la modulistica allegata alla Direttiva è stata integrata o modificata. In ordine di trattazione, riportiamo di seguito le principali novità introdotte in ogni sezione:

• Trasferimenti intracomunitari verso uno Stato Membro UE/SEE (pag.13)

In tema di trasferimenti intracomunitari verso uno Stato Membro UE/SEE, l'Autorità nazionale-UAMA ribadisce che tutte le operazioni finanziarie in uscita dal territorio nazionale devono essere comunicate dalla società agli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 27 e 27-bis della Legge, fornendo il relativo codice per il MEF rilasciato da UAMA.

Con riferimento alle Autorizzazioni Generali di Trasferimento (AGT), si ricorda che le imprese utilizzatrici di questo genere di autorizzazioni hanno l'obbligo di comunicare semestralmente all'Autorità nazionale-UAMA i dati delle operazioni effettuate nel periodo.

Inoltre, al punto 3, concernente le autorizzazioni individuali di trasferimento, è stato inserito il paragrafo «Procedura», contenente un'utile *check list* delle informazioni e della documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione.

Infine, tra le varie tipologie di autorizzazioni individuali per i trasferimenti intracomunitari, segnaliamo, alla lettera d), l'introduzione dei «Trasferimenti intracomunitari [...] quando l'impresa fornitrice è l'utilizzatore finale (operazione che in ambito paesi terzi vengono definite temporanee)». In questo paragrafo, l'Autorità nazionale-UAMA chiarisce agli operatori quali sono le informazioni e la documentazione necessaria, nonché le procedure da seguire per una corretta gestione di mostre, dimostrazioni, prove di valutazione e riparazioni.

• Esportazioni definitive (pag. 20)

Relativamente alla sezione concernente le esportazioni, non si segnalano interventi particolarmente rilevanti, ma solamente alcune puntualizzazioni:

- il conto garanzia per la sostituzione o per la riparazione può essere richiesto anche successivamente al rilascio di autorizzazioni nelle quali il conto garanzia non era contemplato;
- al momento della richiesta di un'autorizzazione è necessario indicare l'eventuale presenza della clausola della revisione prezzo;
- in caso di materiale classificato, è necessario allegare alla richiesta di autorizzazione la deroga alla cessione di informazioni classificate;

• Riesportazioni (pag. 26)

Nei casi in cui «successivamente al rilascio da parte dell'Autorità competente nazionale – UAMA del provvedimento di autorizzazione all'esportazione, dovesse determinarsi la necessità di modificare destinatario del materiale», ci si trova di fronte ad una operazione di riesportazione. A tal proposito, si precisa che:

- «nel caso in cui i materiali oggetto di autorizzazione, in tutto o in parte, siano stati importati dagli USA o da altri paesi o siano stati prodotti in virtù di accordi di licenza USA o di altri paesi, l'impresa esportatrice è obbligata a rispettare le condizioni relative all'uso finale e le altre condizioni previste dal paese fornitore». In particolare:
  - a) per quanto concerne gli "Altri paesi", la Direttiva si limita a chiarire che «l'azienda dovrà munirsi di autorizzazione alla riesportazione da parte del paese fornitore»;
  - b) relativamente agli USA, invece, alle lettere da a) a d) della sezione «Riesportazioni», si riportano i dettagli della procedura necessaria per richiedere la licenza di riesportazione al *Directorate of Defense Trade Controls* (DDTC) statunitense, con indicazioni dell'indirizzo fisico, indirizzo email del DDTC e il link al sistema ELISA (<http://elisa.dtsa.mil/>) da cui poter scaricare l'autorizzazione statunitense.

All'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Paese fornitore, tale documento dovrà essere presentato presso l'Autorità nazionale-UAMA ai fini dell'ottenimento del nulla osta alla riesportazione.

- Allegati

Come si è detto, appare di grande utilità per gli operatori la possibilità di avere la modulistica in formato editabile. A tale proposito, poiché le uniche versioni accettate dall'Autorità nazionale-UAMA saranno quelle messe a disposizione nell'apposita sezione della pagina web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ([link](#)), le abbiamo confrontate con le versioni precedenti. Riportiamo di seguito l'elenco dei moduli ad oggi disponibili, indicando gli allegati di recente introduzione con la dicitura «nuovo»; e gli allegati che hanno subito cambiamenti con la dicitura «modificato»:

- Modello A operazioni Intra UE
- Modello B operazioni verso Paesi Terzi
- Modello B1 richiesta riesportazione → **Nuovo**
- Modello C operazioni nell'ambito di un programma
- Modello D prestazioni di servizi
- Modello E operazioni di intermediazione
- Modello F Extra UE → **Modificato**
- Modello F1 Intra UE → **Nuovo**
- Modello G chiusura pratica → **Modificato**
- Modello H nota anagrafica operatore → **Modificato**
- Modello I – Annesso I per AGT 1-5 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso II a) per AGT 1 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso II b) per AGT 1 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso II per AGT 2 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso II per AGT3 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso II per AGT 4 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso II a) per AGT 5 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso II b) per AGT 5 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso I a) per AGT 6 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso I b) per AGT 6 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso II a) per AGT 6 → **Nuovo**
- Modello I – Annesso II b) per AGT 6 → **Nuovo**
- Modello L – Annesso richiesta Anticipo → **Nuovo**

❖ **Le novità della Direttiva dell’Autorità nazionale – UAMA sulle «Importazioni ed i Trasferimenti intracomunitari ed operazioni connesse» n. 24492 del 24 luglio 2018**

Dopo aver esaminato anche la Direttiva Importazioni e Trasferimenti, abbiamo individuato le novità più importanti e le abbiamo riportate di seguito in ordine di trattazione:

• Trasferimenti intracomunitari in entrata sul territorio nazionale (UE/SEE) (pag. 12)

Una delle principali novità della Direttiva Importazioni e Trasferimenti concerne l’eliminazione dell’adempimento della Comunicazione di Trasferimento Intracomunitario (CTI). Oltre ad essere stato modificato il titolo della sezione, infatti, il modulo per la CTI non è più presente tra gli allegati. Ciò premesso, ricordiamo dunque di prestare ancora maggiore attenzione alla corretta tenuta del registro dei trasferimenti intracomunitari ex art. 10-*septies* della Legge, nonché di quanto specificato nelle direttive dall’Autorità nazionale- UAMA nn. 8740 del 3 marzo 2017 e 8053 del 7 marzo 2018.

Inoltre, ai sensi degli artt. 27 o 27-*bis* della Legge 185/90 e ss.mm., nonostante l’assenza di provvedimenti autorizzativi per questo genere di operazione – e dunque in assenza del relativo codice MEF/TTCC – tutte le operazioni finanziarie relative ai trasferimenti intracomunitari in entrata nel territorio nazionale dovranno essere comunque comunicate dalle società agli intermediari finanziari indicando unicamente la caratterizzazione «Importazione intra UE».

• Importazioni da Paesi extra UE (pag. 13)

Nella premessa di questa sezione evidenziamo l’introduzione di tre importanti puntualizzazioni:

- si precisa che le autorizzazioni UAMA per l’importazione da Paesi extra UE possono prevedere anche il conto garanzia, utilizzabile sia per la sostituzione sia per la riparazione del materiale movimentato risultato inefficiente e/o difettoso;
- si richiama l’osservanza della nota UAMA n. 9646 del 13 marzo 2017 che invita le società alla consultazione della banca dati (TARIC) disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([link](#)) ai fini di una corretta classificazione dei beni per i quali si richiede un’autorizzazione UAMA;
- si raccomanda alle società di rispettare gli adempimenti sulle comunicazioni agli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 27 e 27-*bis* della L. 185/90 e ss.mm.

Inoltre nei paragrafi a) e b), relativi alle «Importazioni definitive» e «Temporanee importazioni», sono stati inseriti i paragrafi «Procedura» e «Documentazione da allegare», contenenti un’utile *check list* delle informazioni e della documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione.

• Importazioni da Paesi extra UE (pag. 22)

Sebbene in questa sezione fossero già presenti i paragrafi «Procedura» e «Documentazione da allegare», gli stessi sono stati integrati con maggiori dettagli e riorganizzati in punti elenco che ne agevolano la consultazione.

• Demilitarizzazione /Rottamazione (pag. 29)

La sezione è stata ampiamente arricchita, specialmente in relazione agli adempimenti che devono essere rispettati per questo genere di operazioni.

In particolare, il paragrafo precedentemente intitolato «Documentazione da allegare», ad oggi, è riportato come «Documentazione da inviare successivamente all'operazione» ed è stato integrato con numerosi chiarimenti relativi agli oneri procedurali e documentali in capo agli operatori.

- Allegati

Oltre alla già citata assenza del modulo relativo alla Comunicazione di Trasferimento Intracomunitario, non riscontriamo la presenza di nuovi moduli e le versioni editabili ad oggi disponibili nell'apposita sezione della pagina web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ([link](#)) non presentano modifiche rispetto alla precedente modulistica. Si raccomanda però di prestare attenzione alla denominazione dei moduli: in assenza del documento per la CTI, infatti, la denominazione degli allegati è stata modificata per seguire la progressione numerica aggiornata che, per Vostro pronto riferimento, riportiamo di seguito:

- Modello 1 - Istanza di autorizzazione ai sensi della L. 185/90 relativa a materiale di armamento;
- Modello 2 - Istanza di autorizzazione ai sensi della L. 185/90 Istanza di autorizzazione ai sensi della L. 185/90 (trattasi del modello di richiesta alla prestazione di servizi, *ndr*);
- Modello 3 - Richiesta nulla osta alla demilitarizzazione/rottamazione in ambito UE - Richiesta nulla osta alla demilitarizzazione/rottamazione in ambito UE;
- Modello 4 - Richiesta certificazione chiusura pratica per autorizzazione scaduta - Richiesta certificazione chiusura pratica per autorizzazione scaduta;
- Modello 5 - Dichiarazione relativa al non trasferimento di tecnologia, *know how* e componenti ricevuti dagli U.S.A e richiesta di sottoscrizione del modulo DSP83;
- Modello 6 - Dichiarazione relativa al non trasferimento di tecnologia, *know how* e componenti ricevuti dagli USA e richiesta di sottoscrizione del modulo *Government of Private Entity Assurance* (GOPEA).

## ❖ Conclusioni

Le due Direttive analizzate in questa Client Alert di settembre rispondono alle necessità di aggiornamento, semplificazione e chiarimenti sull'applicazione e interpretazione della Legge 185/1990. Di fatto sono destinate a diventare un punto di riferimento per la comprensione della materia della movimentazione dei materiali d'armamento, in quanto "traducono" in modo operativo le previsioni della Legge, indicando le varie tipologie di operazioni, i documenti richiesti e le procedure da adottare. È importante rilevare la semplificazione di alcuni adempimenti, grazie alla messa a disposizione di formulari in versione editabile, e la rimozione di altri, come la Comunicazione di Trasferimento Intracomunitario in entrata sul territorio nazionale. Infine, riteniamo estremamente utile, per gli operatori del settore, il supporto fornito dall'Autorità nazionale-UAMA attraverso la dettagliata descrizione degli adempimenti necessari nei casi di riesportazione, con particolare attenzione alle procedure statunitensi.

Per maggiori dettagli sulle ultime novità e per supporto in materia di L. 185/1990, il team " Export Control e Sanzioni economiche internazionali " è a Vostra completa disposizione.